OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento
(Estensore: Fontana)

Roma, 7 novembre 2012

Osservazioni sull'atto:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, COM(2012) 350

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso fa parte di un pacchetto unitario che mira ad ovviare alle mancanze emerse nei mercati finanziari e derivanti dall'inadeguata trasparenza del sistema, della scarsa consapevolezza dei rischi, dall'inadeguata gestione dei conflitti di interesse e dal mancato adeguamento della legislazione alla crescente complessità dei servizi finanziari;

concordando sull'opportunità di accrescere la fiducia dei consumatori nei mercati finanziari, tra l'altro mediante norme corredate di sanzioni "*effettive, proporzionate e dissuasive*" (art. 99 novellato della direttiva 2009/65/CE, come modificato dal COM(2012) 350);

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'art. 53, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("*Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste*"). In analogia con il COM(2012) 360, si invita comunque la Commissione europea a valutare la possibilità di ampliare la base giuridica per includervi l'art. 62 del TFUE (che estende l'applicabilità del sopra riportato art. 53 anche alla libera prestazione dei servizi);

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà sia in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione - solo l'introduzione di norme unitarie al livello di Unione può rendere il più omogeneo possibile il livello di tutela dei consumatori nei 27 Stati membri - sia di valore aggiunto per l'Unione, in virtù dell'auspicata restaurazione della fiducia nei mercati finanziari.

Al Presidente
della 6ª Commissione permanente
S E D E

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare congrua agli obiettivi che si intendono perseguire. In ogni caso, si segnala che nella relazione illustrativa dell'atto non sono stati illustrati e giustificati: il rispetto del principio di sussidiarietà, esplicitato solo nel punto 34) del preambolo e nella valutazione di impatto (SWD(2012) 185 e SWD(2012) 186); la base giuridica dell'atto, desumibile dal preambolo dello stesso oltre che dalla versione integrale (in lingua inglese) della valutazione d'impatto (SWD(2012) 185, pag. 27.

Nel merito, si condivide pienamente l'obiettivo di accrescere il livello di trasparenza da garantire agli investitori, al fine di permettere loro scelte consapevoli ed adeguate circa le singole caratteristiche dei prodotti finanziari. Si apprezza perciò la scelta di definire strumenti che prevedano informazioni, relative ai prodotti d'investimento, chiare, accurate, corrette e non fuorvianti.
Si osserva, tuttavia, che è necessario prevedere ulteriori garanzie soprattutto in merito alla trasparenza sui rischi del prodotto finanziario e a come detta trasparenza possa essere efficacemente realizzata, al fine di migliorare il livello di protezione dell'investitore e di consentire una conoscenza simmetrica dei rischi.
La mancata consapevolezza del rischio finanziario dal lato "domanda" permette, infatti, all'offerta di svilupparsi in un mercato solo apparentemente concorrenziale.
Un approccio basato sulla metodologia a scenari probabilistici (approccio *risk-based*) si dovrebbe, pertanto, affiancare ad un approccio tradizionale basato, esclusivamente, su prospetti informativi.

Con riferimento alle deleghe ipotizzate nel testo in esame si rileva la mancanza di omogeneità per quanto concerne la durata temporale delle deleghe conferite direttamente alla Commissione europea *ex* art. 290 del TFUE. Il COM(2012) 350 (art. 112, par. 2, novellato, della direttiva 2009/65/CE) infatti, prevede una delega quadriennale, tacitamente prorogata per periodi di identica durata, salva l'ipotesi di revoca ad opera del Parlamento europeo o del Consiglio nonché la redazione, ad opera della Commissione, di "*una relazione sui poteri delegati entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni*". Si valuti quindi, l'opportunità di organizzare le deleghe in modo univoco per l'insieme della disciplina proposta.

Si invita, inoltre, ad avere la massima cura che le traduzioni in italiano degli atti preparatori della legislazione comunitaria siano adeguate e complete. Si segnalano, in particolare, le note in lingua inglese non tradotte (si veda la fine dell'art. 23, par. 2, let. *b*), della direttiva 2009/65/CE, quale modificata dall'art. 1, par. 4, del COM(2012) 350.

Cinzia Maria Fontana